

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA CALABRIA

SEZIONE DI CATANZARO

RICORSO PER AZIONE DI ANNULLAMENTO

EX ART. 29 C.P.A. E IN VIA INCIDENTALE

PER ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

EX ART. 116 C.P.A.

CON ISTANZA DI MISURE CAUTELARI ANTERIORI ALLA

CAUSA EX ARTT. 55 E SS. C.P.A. E

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

EX ART. 41 C.P.A.

PER: il prof. Antonio Matarazzo, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Pandolfo, C.F. PNDNTN87C22I874O, PEC: antoniopandolfo@avvlamezia.legalmail.it, con studio in Lamezia Terme, via Federico Nicotera n. 86, ed ivi elettivamente domiciliato.

RICORRENTE

CONTRO: CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "SAVERIO ARLIA", già "Pyotr Ilych Tchaikovsky", C.F.: 92021660797, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Nocera Terinese (CZ), via Dante Alighieri n. 13, PEC: tchaikovsky@pec.it, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro,

con sede in via Gioacchino da Fiore n. 34, PEC:
ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTE

NONCHÈ NEI CONFRONTI: dei professori GIANLUCA FARAGLI,

[REDACTED] CARMEN ANASTASIO [REDACTED]

[REDACTED] SARA MORO [REDACTED]

TOMMASO BOGGIAN [REDACTED]

FEDERICO IDÀ, [REDACTED] docenti classificati idonei
nella graduatoria fatta oggetto di impugnazione.

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO

A. Del provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva relativa al *Bando per l'A.A. 2025/2026 per la costituzione della graduatoria d'istituto per l'insegnamento AFAM051 - Pratica pianistica e letteratura vocale e pianistica (ex COTP/03 – Pratica e lettura pianistica)* approvata in data 29/5/2026, pubblicata sul sito istituzionale del Conservatorio "Saverio Arlia", nella parte in cui esclude il ricorrente dalla graduatoria valutandolo come "Non idoneo" per aver riportato egli un punteggio inferiore a 24 punti nella valutazione dei titoli artistico, culturali e professionali di cui alla *nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011*, richiamata nel bando.

B. Di tutti i verbali della commissione esaminatrice, in particolare del verbale del 21 maggio 2026, denominato "*Verbale Commissione*

valutazione titoli per la redazione della graduatoria provvisoria d'istituto" in cui, dopo l'insediamento sono state indicate le modalità di valutazione con un, quasi, pedissequo rimando alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, ma senza alcuna specificazione sulle modalità di computo del punteggio degli specifici titoli artistico-culturali-professionali, ove ostativi del corretto posizionamento del ricorrente.

C. Della scheda di valutazione personale del prof. Antonio Matarazzo, ove il punteggio del ricorrente viene indicato per i titoli di cui sopra con un unico voto.

D. Della risposta all'istanza di accesso agli atti del prof. Matarazzo datata 5 giugno 2026, nota prot. N. 7898/2026, del 3 luglio 2026 con la quale il "Conservatorio Arlia" ha fornito un riscontro parziale, elusivo e tardivo alle richieste del richiedente.

E. Della risposta all'istanza di accesso agli atti, fatta dal sottoscritto per conto del prof. Matarazzo datata 7 luglio 2026, Protocollo n. 8111/2026, del 9 luglio 2026, con la quale il "Conservatorio Arlia" ha eluso le richieste del richiedente di potere visionare le domande e le schede di valutazione degli altri candidati ritenuti idonei.

F. Di eventuali altri verbali o atti non conosciuti, presupposti, connessi e consequenziali.

* * * * *

INDICE NAVIGABILE CON SINTESI DEI MOTIVI

FATTO	4
DIRITTO.....	9
1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. PER LA MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICO-CULTURALI-PROFESSIONALI.....	9
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, MANCANZA DI ISTRUTTORIA ED ARBITRARIETÀ NELLE SCELTE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO UNICO DEI TITOLI ARTISTICO-CULTURALI-PROFESSIONALI.....	12
3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ, MANCANZA DI DATA CERTA NELLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.	15
4. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE. MACROSCOPICA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SUPERFICIALITÀ DELLA VALUTAZIONE E APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE, PER AVER VALUTATO LE DOMANDE ED I TITOLI IVI CONTENUTI IN TEMPI INSUFFICIENTI PER UN ESAME EFFETTIVO E REALE.	18
5. ILLEGGITIMA VALUTAZIONE E VIOLAZIONE DEI CRITERI CHE LA STESSA COMMISSIONE SI ERA DATA, ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ PER OMESSA VALUTAZIONE DI UN TITOLO. DIMOSTRAZIONE DELLA SUPERFICIALITÀ DELL'ISTRUTTORIA.....	21
6. ISTANZA DI ACCESSO EX ART. 116 C.P.A. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 E 113 COSTITUZIONE.	22
7. ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E SS. C.P.A PER LA SOSPENSIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA.....	25
8. ISTANZA PER PROCEDERE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, 4 COMMA C.P.A.	28
CONCLUSIONI.....	29
* * * * *	

FATTO

1. Il ricorrente, docente di pianoforte, avendo presentato regolare domanda, ha partecipato al Bando per l'A.A. 2025/2026 del Conservatorio "Arlia", del 10/9/2025 (doc. n. [1](#)), per la costituzione

della graduatoria d'istituto per l'insegnamento AFAM051 - Pratica pianistica e letteratura vocale e pianistica (ex COTP/03 - Pratica e lettura pianistica). In particolare, come previsto dal bando, egli indicava, nell'apposito allegato editabile, 50 titoli artistico-culturali-professionali (doc. n. [2](#)).

2. Successivamente, con Decreto direttoriale n. 164, veniva pubblicata, in data 21/5/2026, la graduatoria provvisoria (doc. n. [3](#)) relativa all'insegnamento AFAM051, ma nonostante il corretto invio della domanda, il nominativo del ricorrente non compariva in essa. Lo stesso, era stato, quindi, costretto a presentare apposito reclamo, in data 25/5/2026 (doc. n. [4](#)), per veder valutata la sua domanda al fine del corretto inserimento in graduatoria.

3. Il reclamo era esaminato, ed egli veniva inserito nella graduatoria definitiva approvata in data 29/5/2026 (doc. n. [5](#)), ma venendo ritenuto *"Non Idoneo"* dalla Commissione.

Nello specifico, in virtù della nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, richiamata nel bando, gli aspiranti che riportavano un punteggio inferiore a 24 punti nella valutazione dei loro titoli artistico, culturali e professionali non sarebbero stati inclusi nella graduatoria degli idonei all'insegnamento.

4. Il ricorrente, ritenendo che il suo curriculum professionale, che gli aveva già consentito di accedere, in analoghe procedure, alle graduatorie di altri conservatori, non fosse stato valutato correttamente,

inviava, in data 5/6/2026 un'apposita istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990 (doc. n. [6](#)).

Lo stesso precisava di avere un interesse diretto concreto ed attuale a conoscere le modalità con cui erano stati valutati i suoi titoli e di volere verificare la regolarità delle operazioni di valutazione con particolare riferimento alla correttezza dei punteggi attribuiti. In particolare, chiedeva di poter avere copia dei seguenti documenti:

"1. Verbale della commissione esaminatrice in cui vengono indicati i criteri seguiti per la valutazione dei Titoli artistico-culturali-professionali di cui alla lettera B della nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011.

2. Verbale relativo alla valutazione del prof. Antonio Matarazzo. Con particolare riferimento, ove esistesse un verbale specifico, a quello relativo alla valutazione dei suoi titoli artistico-culturali-professionali.

3. Ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente idoneo a comprendere i criteri concretamente applicati per l'attribuzione dei punteggi".

6. Trascorsi diversi giorni senza ricevere alcun riscontro l'odierno ricorrente era costretto prima personalmente, in data 15/6/2026 (doc. n. [7](#)), e, poi, per il tramite di questo legale, in data 25/6/2026 (doc. n. [8](#)), a sollecitare un riscontro da parte del conservatorio e a richiedere formalmente lo stato di avanzamento della pratica.

7. Solo in data (venerdì) 3/7/2026, dopo 28 giorni, il prof. Matarazzo riceveva un riscontro da parte del Conservatorio (doc. n. [9](#)). Ma la risposta, oltre che tardiva, era, anche, elusiva in quanto, al ricorrente, venivano trasmessi, via PEC, unicamente un documento, denominato *"Verbale Commissione valutazione titoli per la redazione della graduatoria*

provvisoria d'Istituto" (doc. n. [10](#)), in cui dopo aver indicato la data di inizio dei lavori, veniva, quasi, pedissequamente riportata la nota ministeriale n. 3154 del 9/6/2011, **senza però specificare, oltre ai macro-limiti stabiliti dalla disposizione nazionale, quali siano stati i criteri concretamente seguiti dalla Commissione per tradurre tale disposizione in punteggi pratici.** Nello stesso documento, datato 21/5/2026 si specificava anche che l'esame delle domande si era svolto dal 4 al 6 marzo 2026.

Nonché un documento Pdf ma che pare essere tratto da un *file excel*, denominato "*Scheda Antonio Matarazzo*" (doc. n. [11](#)), relativo alla posizione personale del ricorrente nel quale era riportato, insieme al punteggio per i titoli di studio e il servizio, **unicamente un punteggio complessivo e cumulativo, privo di qualsiasi descrizione analitica con riferimento alla valutazione dei suoi (50) titoli artistico-culturali-professionali.**

8. Non ritenendosi soddisfatto da un tale riscontro lo stesso richiedeva, in data 7/7/2026 (doc. n. [12](#)), un'integrazione della documentazione e nello specifico sollecitava l'ostensione del:

"A. Il Verbale (o atti equiparati) della Commissione esaminatrice recante la prefissazione dei criteri specifici e delle griglie analitiche di valutazione dei titoli artistici e professionali;

B. La scheda analitica e dettagliata del prof. Matarazzo, contenente il punteggio attribuito singolarmente a ciascuno dei titoli presentati (concerti

solistici, concerto con duo pianistico, partecipazione in orchestra in qualità di pianista, concerto cameristico in duo soprano ecc.)”.

Precisando, in ogni caso, che egli necessitava di un **riscontro formale** anche nell'ipotesi in cui **tale documentazione non fosse stata presente**. Inoltre, con la medesima comunicazione, del 7/7/2026, effettuava una **nuova richiesta** ex art. 22 e ss. l. n. 241/90 chiedendo di potere avere accesso alle:

“C. Schede di valutazione dei titoli e documentazione presentata dai candidati inseriti in graduatoria e risultati idonei, con espresso riferimento ai Titoli artistico-culturali-professionali di cui alla lettera B della nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011”.

9. A tale richiesta, di integrazione e di nuovo accesso agli atti, il conservatorio, in data 9/7/2026, **forniva una risposta del tutto elusiva** spiegando di aver già trasmesso la documentazione richiesta mentre quella ulteriore sarebbe stata consultabile sui siti istituzionali del Conservatorio e sul portale dei concorsi (doc. n. [13](#)). A nulla serviva un'ulteriore diffida di fornire tali documenti, inviato il 14/7/2026 che restava del tutto priva di riscontro (doc. n. [14](#)).

10. Seppure non sia stata fornita un'esplicita risposta, né i documenti richiesti, questo legale ritiene che la Commissione esaminatrice non abbia elaborato specifiche griglie analitiche per declinare i punteggi legati ai singoli titoli artistico-culturali-professionali dei candidati; inoltre, parimenti ritiene che la stessa attribuzione di punteggio per i titoli, impiegata per il prof. Matarazzo, attraverso un “voto numerico

unico” sia stata utilizzata dalla Commissione anche per valutare i titoli degli altri aspiranti. Quest’ultima si appalesa, comunque, come lesiva delle prerogative del candidato in quanto lo stesso nonostante il suo rilevante curriculum è stato valutato come “*Non idoneo*”.

11. Per completezza si aggiunge che il ricorrente chiedeva nel frattempo al Conservatorio di oscurare i dati personali dello stesso (doc. n. [15](#)).

* * * * *

Tanto premesso, il prof. Antonio Matarazzo, come sopra rappresentato e difeso impugna i provvedimenti indicati poiché gli stessi si appalesano come illegittimi in virtù delle seguenti considerazioni di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELLA P.A. PER LA MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICO-CULTURALI-PROFESSIONALI.

1.1. Come emerge dal “*Verbale Commissione valutazione titoli per la redazione della graduatoria provvisoria d’Istituto*” (doc. n. [10](#)), **la Commissione incaricata non ha provveduto a predisporre nella prima seduta, e prima dell’esame delle singole domande, alcun criterio intellegibile per la valutazione dei punteggi attribuibili ai singoli titoli artistico-culturali-professionali.**

Sostanzialmente, la stessa Commissione si è limitata semplicemente a richiamare quelli che sono i criteri fissati dalla *Nota Ministeriale n.*

3154/2011, i quali vengono, peraltro, riportati, nel detto verbale, con brevi chiarimenti, **senza però specificare, oltre ai macro-limiti stabiliti dalla disposizione nazionale, quali siano stati i criteri concretamente seguiti dall'organo esaminatore per tradurre tale disposizione in punteggi concreti.**

1.2. È evidente che, ove avesse agito correttamente, la stessa Commissione avrebbe dovuto **autolimitare la propria discrezionalità tecnica predisponendo fin dall'inizio una "griglia" che consentisse di applicare uno specifico punteggio al singolo titolo;** da applicare, poi, nella valutazione di tutti gli specifici titoli contenuti nelle singole domande.

Mancano, qui, criteri certi di valutazione uniformi ed uguali per tutti e le operazioni poste in essere dalla Commissione appaiono sfociare nel puro arbitrio, specie se si considera che essa ha, poi, attribuito un unico voto cumulativo a tutti i titoli prodotti dal prof. Matarazzo senza indicare quali sono stati i criteri che hanno consentito di giungere a quel dato numerico.

1.3. Ancora, pare opportuno evidenziare, al fine di fare emergere l'assoluta arbitrarietà nel determinare uno specifico punteggio per qualsiasi singolo titolo prodotto dagli aspiranti, che nel detto "*Verbale Commissione valutazione titoli (...)*" (doc. n. [10](#)) vengono sì indicati i punteggi massimi attribuibili per ciascun titolo artistico-culturale-professionale, ma non quelli minimi (o intermedi).

Per esemplificare si faccia riferimento ai criteri di valutazione per i "CONCERTI" (elemento, sicuramente, molto significativo per valutare il curriculum di un pianista), indicato a pag. 6 del verbale, ove si specifica che essi possono essere valutati *"(fino a un max di punti 3,00 per titolo)"* e che *"il punteggio viene attribuito tenendo conto della tipologia di prestazione professionale (in ordine all'importanza: concerto in qualità di direttore d'orchestra o di ensemble, concerto solistico con orchestra recital solistico, concerto da spalla di orchestra, concerto da camera, concerto da strumentista di fila in orchestra, altro) del programma diretto o eseguito rilievo internazionale/nazionale/regionale/locale dell'ente organizzatore nonché dell'importanza della sala/teatro e della stagione/rassegna"*.

1.4. Ora, se da un lato abbiamo la fissazione del limite massimo di 3 punti, manca, però, qualsiasi elemento per determinare la graduazione della valutazione. La Commissione, sostanzialmente, può esprimere la propria discrezionalità tecnica al di fuori di confini prefissati, mancando finanche l'indicazione di un range di punteggio da poter attribuire a ciascun titolo.

A chi spetta il punteggio massimo? Quanto viene valutato un concerto solistico rispetto a uno da spalla di orchestra? Ed uno internazionale rispetto ad uno locale? Entro quale range si muove l'assegnazione? **La totale assenza di una griglia per la determinazione del punteggio rende il giudizio arbitrario** ed impedisce al candidato di comprendere l'iter-logico seguito dalla Commissione.

Il principio di preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei titoli deve essere inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i candidati. Sul punto appare opportuno richiamare alcune sentenze che pongono l'accento sulla necessità di stabilire in maniera chiara e precisa prima di iniziare ad effettuare le valutazioni i criteri per assegnare il punteggio (*ex multis* Cons. di St., sez. VIII, n. 8007/2024 e sez. II, n. 4247/2023).

Tale *modus operandi* è talmente grave da viziare in radice le operazioni di valutazione svolte dalla Commissione con conseguente necessità di annullare la procedura.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE, MANCANZA DI ISTRUTTORIA ED ARBITRARIETÀ NELLE SCELTE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ MANIFESTA IN RELAZIONE ALLA VALUTAZIONE CON PUNTEGGIO UNICO DEI TITOLI ARTISTICO-CULTURALI-PROFESSIONALI.

2.1. La Commissione (peraltro solo dopo l'apposito reclamo presentato dal ricorrente) ha valutato i suoi 50 titoli artistico-culturali-professionali, attribuendo loro un unico singolo voto complessivo pari a **punti 15,50**. Lo stesso viene riportato all'interno di una *tabella* (doc. n.[11](#)) comprensiva anche di altri elementi valutativi (titoli per studio e servizio).

Questo punteggio complessivo e cumulativo è privo di qualsiasi descrizione analitica con riferimento alla valutazione delle singole attività indicate nei 50 titoli artistico-culturali-professionali.

Tale omissione impedisce totalmente al prof. Matarazzo di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dalla Commissione e di verificare quali, tra i 50 titoli prodotti, siano stati effettivamente computati e con quale specifico punteggio parziale.

2.2. Appare evidente la carenza di motivazione del procedimento di valutazione e dei suoi esiti; mancano, infatti, nella detta scheda i singoli punteggi attribuiti con riferimento ad ogni titolo artistico-culturale-professionale dichiarato nella domanda dal candidato, né è possibile risalire, comunque, alle modalità impiegate dalla Commissione per valutarli, non essendo stati fissati, dalla stessa, criteri di calcolo e parametri cui raccordare il punteggio assegnato. Né vi è traccia di tali criteri nel Bando.

L'impossibilità per il ricorrente di verificare quanti e quali dei 50 titoli prodotti siano stati presi in considerazione dalla Commissione e quale sia il punteggio assegnato a ciascuno di essi (tanto più che, nel caso de quo, manca radicalmente la determinazione di una forbice di valori, da un minimo ad un massimo, entro cui orientarsi) fa sì che il punteggio allo stesso assegnato sia illegittimo e, chiaramente, si configura, qui, una violazione degli obblighi motivazionali dell'amministrazione non essendo intellegibili i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno spinto la stessa ad assegnare il punteggio di 15,50.

2.3. L'assegnazione di un "punteggio unico monoblocco" per tutti i titoli si pone in contrasto con i principi di trasparenza, par condicio dei candidati, imparzialità, buon andamento, perché impedisce di capire e conoscere il "peso specifico" assegnato a ciascun titolo artistico presentato e, quindi, anche di verificare i limiti posti all'esercizio della discrezionalità tecnica.

Anche alla luce del fatto che, in questo caso, è stato impedito al ricorrente di effettuare un raffronto con i punteggi assegnati agli altri candidati, come si spiegherà meglio nel prosieguo.

Si segnala sul punto una recente sentenza del T.A.R. Abruzzo (Pescara), n. 240/2025, relativa proprio ad una procedura di selezione di un Conservatorio.

2.4. Si deve evidenziare per completezza che a pag. 6 del "*Verbale Commissione valutazione titoli (...)*" (doc. n. [10](#)) viene, altresì, chiarito, in un inciso, che "*Nell'attribuzione del punteggio riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali si tiene conto anche della completezza e della varietà dell'esperienza professionale maturata da ciascun candidato, in ragione delle esigenze dell'offerta formativa dell'istituzione*".

Ora il ricorrente, nei suoi 50 titoli, ha dichiarato di aver svolto non esclusivamente concerti solistici, ma anche concerti di musica da camera in formazione di duo pianistico, pianoforte e violino e pianoforte e canto. Si tenga conto che la materia è appunto *Pratica pianistica e lettura vocale e pianistica*, ossia, semplificando al massimo, per i non addetti ai lavori, che per svolgere tale ruolo è necessario il possesso di competenze

di lettura non solo della scrittura pianistica (solistica e cameristica) ma anche di quella vocale.

Tali competenze non si esauriscono nella sola padronanza tecnico-strumentale del pianoforte ma richiedono anche una consolidata conoscenza dei principi della vocalità e delle modalità con cui la produzione vocale si realizza nell'esecuzione musicale, comprendendo gli aspetti fisiologici e interpretativi che la caratterizzano, quali, a titolo esemplificativo, la gestione del respiro, il fraseggio, l'articolazione e le esigenze espressive del cantante.

Ciò non può essere acquisito esclusivamente attraverso lo studio teorico o la pratica strumentale individuale, ma deriva soprattutto da una continua esperienza di esecuzione concertistica accanto ai cantanti, contesto nel quale si sviluppa quella capacità di ascolto reciproco e di interazione musicale utile ai fini didattici dell'insegnamento della disciplina.

Proprio per il suo *curriculum* che spaziava in diversi settori, perciò, al ricorrente appare incongruo aver ricevuto un punteggio di “*Non idoneità*” senza che gli sia neppure stato chiarito come sono stati valutate singolarmente le varie attività da esso svolte e dichiarate.

3. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA,

ILLOGICITÀ, MANCANZA DI DATA CERTA NELLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE.

3.1. La procedura anzi detta appare essere viziata da un'altra macroscopica violazione delle regole che dovrebbero governare l'iter di selezione: come emerge documentalmente dal "*Verbale Commissione valutazione titoli per la redazione della graduatoria provvisoria d'Istituto*" (doc. n. [10](#)) -ottenuto dal ricorrente in seguito alla richiesta di accesso agli atti- sebbene la Commissione sostenga di essersi riunita in data 4 marzo 2026 per decidere i criteri generali e direttivi dei propri lavori prima di esaminare le domande (nei giorni 4, 5 e 6 marzo), **tale verbale risulta essere datato il 21/5/2026 a distanza quindi di quasi tre mesi dall'inizio delle operazioni e, comunque, sicuramente in un momento successivo all'esame delle domande e precisamente nel giorno in cui è stata approvata la graduatoria provvisoria senza che in essa si potesse tener conto dei detti criteri.**

3.2. In un unico contesto documentale, successivo di quasi tre mesi all'inizio delle operazioni, si sarebbe proceduto a verbalizzare le attività che devono precedere l'esame, quali appunto la predeterminazione dei criteri, e le operazioni di esame vero e proprio delle domande.

Ora è chiaro che al fine di garantire l'imparzialità e terzietà della Commissione la *predeterminazione dei criteri* avrebbe dovuto essere effettuata, sicuramente, prima dell'esame delle domande e prima di conoscere chi erano i candidati ed i titoli da essi dichiarati.

Malgrado la Commissione nel verbale attesti ciò, una verbalizzazione effettuata dopo un tempo così lungo non garantisce, a parere di questa difesa, la data certa dell'atto pubblico. Sostanzialmente, la Commissione il 21/5/2026 ci informa di aver predisposto i criteri di valutazione il 4/3/2026, prima dell'apertura delle domande. Tuttavia non vi è alcuna prova di ciò, per cui si può dedurre che i criteri di valutazione e le valutazioni siano stati determinati *ex post* dopo aver esaminato le domande ed i titoli allegati, ciò proprio in considerazione del consistente lasso di tempo trascorso prima di effettuare la verbalizzazione.

3.3. Elementari principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento, anche in considerazione dei margini di discrezionalità tecnica nell'esame dei titoli artistico-culturali-professionali **avrebbero dovuto imporre alla Commissione di verbalizzare immediatamente i criteri che essa aveva predeterminato per esaminare le domande** (e se non subito almeno nei giorni immediatamente successivi) **non certo nel giorno di pubblicazione della graduatoria provvisoria**. Un simile *modus operandi* pare viziare la legittimità dell'intera procedura in maniera insanabile, avendo privato il ricorrente delle garanzie minime che i suoi titoli siano stati valutati in maniera neutrale ed obbiettiva.

Ciò anche in considerazione del fatto che, nonostante il ricorrente abbia fatto espressa richiesta di avere accesso ad *Ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente idoneo a comprendere i criteri concretamente applicati per l'attribuzione dei punteggi*, mancano elementi che consentano

di dimostrare che i criteri fossero davvero stati approvati il 4 marzo 2026 (come, ad esempio, atti firmati digitalmente in tale data).

4. ILLEGITTIMITÀ DELLA GRADUATORIA PER VIOLAZIONE DI LEGGE ED ECCESSO DI POTERE. MACROSCOPICA IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, SUPERFICIALITÀ DELLA VALUTAZIONE E APPARENZA DELLA MOTIVAZIONE, PER AVER VALUTATO LE DOMANDE ED I TITOLI IVI CONTENUTI IN TEMPI INSUFFICIENTI PER UN ESAME EFFETTIVO E REALE.

4.1. La procedura di valutazione dei titoli artistico-culturali-professionali operata dalla Commissione risulta viziata per un ulteriore dato che emerge dalla documentazione, ossia l'insufficienza del tempo dedicato all'esame delle singole posizioni dei candidati e dei titoli dagli stessi prodotti.

Infatti come emerge documentalmente dal "*Verbale Commissione valutazione titoli (...)*" (cfr. pag. 7, doc. n. [10](#)) le sedute di valutazione, in cui la commissione ha proceduto a svolgere l'esame delle singole domande, si sono svolte dal 4 al 6 marzo 2026 ad un ritmo assolutamente incompatibile con un accurato vaglio nel merito delle stesse, poiché decine e decine di domande sono state (o sarebbero state) esaminate in un tempo medio di pochi minuti per ciascuna.

4.2. A titolo esemplificativo si faccia riferimento al fatto che, il giorno **5/3/2026**, dalle ore 9,45 alle ore 13,25, venivano esaminate ben **40 domande**, quindi effettuando un piccolo calcolo: quella mattina in **220**

minuti per esaminare 40 domande la Commissione ha operato con una media di circa 5 minuti e 30 secondi a domanda ($220:40 = 5,5$). E, ovviamente, qui, si sta semplificando al massimo poiché non si tiene conto delle ulteriori attività svolte dalla Commissione.

Dopo aver evidenziato questo *modus operandi* impiegato dalla Commissione in quei giorni, si faccia, qui, ancora riferimento, al “*Verbale per la redazione della graduatoria definitiva*” del 29/5/2026 (doc. n. [5](#)), in cui sono contenute anche le valutazioni dei reclami dei candidati (tra cui quello del prof. Matarazzo la cui domanda non era stata esaminata), risulta che la Commissione si riuniva in data **28/5/2026**, dalle ore 13,30 alle ore 14,30, ed in questo tempo oltre a valutare **quattro dei reclami** presentati contro la graduatoria provvisoria provvedeva anche a svolgere ulteriori attività quali, appunto, valutare la domanda ed i titoli allegati dal ricorrente. Il **28/5/2026** in **60 minuti** sono stati esaminati **4 reclami** per una media di **circa 15 minuti a reclamo** e, in questo medesimo tempo (dopo aver verificato la fondatezza del reclamo) è stata effettuata anche la valutazione della domanda e dei (50) titoli del ricorrente alla quale sarà stato dedicato un tempo brevissimo.

4.3. Una simile **modalità di azione**, considerando il fatto che ogni candidato, oltre ai titoli di studio e servizio, poteva produrre fino a 50 titoli artistico-culturali-professionali, **non appare certamente adeguata alla complessità dell’istruttoria richiesta**.

Infatti dovevano, qui, essere svolte valutazioni eterogenee e, in particolare, con riferimento ai titoli artistici, un’analisi critica.

Esemplificando, per l'attività concertistica, avrebbero dovuto essere vagliati numerosi criteri quali: la tipologia della prestazione, l'importanza della manifestazione, il programma eseguito, il rilievo dell'ente organizzatore ecc.

4.4. Considerando che il bando consentiva la presentazione fino a 50 titoli artistici per ciascun candidato, la Commissione doveva **vagliare e dare un punteggio ad un numero enorme di titoli**. Ragionando in linea teorica - avendo la Commissione eluso la richiesta del ricorrente di visionare le domande degli altri candidati idonei - se ognuno dei 146 candidati ammessi avesse prodotto 50 titoli sarebbero 7300 titoli da esaminare.

Non è logicamente possibile immaginare che la Commissione abbia potuto, verificare, oltre ai titoli di studio e servizio, l'inerenza, la qualità, la rispondenza ai criteri di massima e l'attribuzione del relativo punteggio parziale per decine di titoli artistici a candidato in tempi medi di pochi minuti per ogni domanda.

4.5. Un tempo così breve, per svolgere il detto esame, non consente di effettuare una valutazione seria ed accurata dei titoli prodotti, traducendosi, nei fatti, in una attribuzione di punteggio apparente. Come detto l'estrema "rapidità" nello svolgimento dei suoi compiti è stata documentata dalla stessa Commissione nei verbali richiamati ed ha evidentemente **leso il diritto del ricorrente** (come, probabilmente, degli altri candidati) **ad una corretta e trasparente valutazione delle**

attività documentate dai titoli alterando il suo punteggio finale e la sua collocazione in graduatoria.

5. ILLEGGITIMA VALUTAZIONE E VIOLAZIONE DEI CRITERI CHE LA STESSA COMMISSIONE SI ERA DATA, ECCESSO DI POTERE, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ PER OMESSA VALUTAZIONE DI UN TITOLO. DIMOSTRAZIONE DELLA SUPERFICIALITÀ DELL'ISTRUTTORIA.

5.1. Ad ulteriore riprova del comportamento poco diligente e contraddittorio tenuto dalla Commissione esaminatrice occorre evidenziare che nonostante il candidato Matarazzo avesse **prodotto**, dichiarandolo nella domanda (vedi il modulo editabile, doc. n. [2](#)) **il titolo relativo ad un suo “Contratto di collaborazione con un conservatorio”**, nello specifico quello di Vibo Valentia “Torrefranca”, dal 7/1/2015 al 30/6/2015, per 150 ore, e che in virtù del “Verbale Commissione valutazione titoli (...)” (doc. n. [10](#)) **esso avrebbe dovuto essere valutato, senza margini di discrezionalità, con punti 1,00** (cfr. pag. 4, lettera B, n. 6).

Lo stesso, benché prodotto nell'*allegato editabile*, alla pag. 13, **non è stato computato dalla Commissione** nel punteggio da assegnare al candidato, per i titoli artistico-culturali-professionali, come risulta, pacificamente, dalla scheda di valutazione del prof. Matarazzo (doc. n. [11](#)): rigo n. 6 della parte relativa ai titoli artistico-culturali-professionali.

5.2. Per la valutazione di questo tipo di titoli la stessa Commissione aveva stabilito l'assegnazione di un punto. Ora è evidente la

contraddittorietà e illogicità del metodo di calcolo seguito, avendo l'organo di valutazione violato le stesse regole che si era dato.

5.3. La determinazione della Commissione esaminatrice, trasfusa nella graduatoria definitiva, è lesiva degli interessi del ricorrente, in **quanto il titolo in questione rientrava pienamente e senza margine di valutazione tra i criteri vincolanti per la definizione del punteggio** dei titoli artistico-culturali-professionali (previsti a pag. 4 del “*Verbale Commissione valutazione titoli (...)*” doc. n. [10](#)). La Commissione omettendo di riconoscere al ricorrente tale titolo non ha provveduto ad assegnargli il punto (punti 1,00) che gli sarebbe spettato.

5.4. Per quanto tale mancata assegnazione non avrebbe, comunque, inciso in maniera determinante sul raggiungimento della soglia minima per il raggiungimento dell'idoneità del candidato, fissata a 24 punti, alla luce delle altre irregolarità già evidenziate, si ritiene di dover sottolineare questa omissione poiché essa dimostra il *modus operandi* illogico, contraddittorio e superficiale, tenuto dalla Commissione. Questa circostanza conferma, perciò, i gravi difetti nell'esame dei titoli prodotti dal ricorrente evidenziando l'inattendibilità dei criteri di giudizio applicati nel valutare gli altri titoli come illustrato nei motivi di censura principali.

* * * * *

6. ISTANZA DI ACCESSO EX ART. 116 C.P.A. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA EX ART. 24 E 113 COSTITUZIONE.

6.1. L'ente ha mantenuto nei confronti del ricorrente un atteggiamento ostruzionistico; in particolare, ha parzialmente negato allo stesso di accedere alla documentazione necessaria: nonostante sia stato sollecitato sul punto, **non ha inteso fornire alcun altro documento relativo alla valutazione dei titoli del prof. Matarazzo, oltre a quelli trasmessi**, peraltro con estremo ritardo, **il 3/7/2026**. Il Conservatorio non ha, peraltro, voluto neppure chiarire, nonostante gli fosse stato specificatamente richiesto, **se tale documentazione integrativa fosse o non fosse presente**. Si ritiene da parte di questa difesa che tale documentazione non esista, tuttavia appare, comunque, opportuno un chiarimento espresso sul punto da parte del Conservatorio.

6.2. Ancora più grave, **il Conservatorio ha completamente eluso la richiesta del ricorrente, datata 7/7/2026, di poter accedere alle schede di valutazione dei titoli artistico-culturali-professionali ed alla documentazione presentata dai candidati risultati idonei e non ha inteso rispondere al sollecito del 14/7/2026**.

Si formula pertanto espressa istanza a codesto Tribunale Amministrativo Regionale affinché ordini all'amministrazione resistente l'esibizione immediata nel giudizio, **ove esistenti dei seguenti documenti**:

1.

A. Il Verbale (o atti equiparati) della Commissione esaminatrice recante la prefissazione dei criteri specifici e delle griglie analitiche di valutazione dei titoli artistici e professionali;

B. La scheda analitica e dettagliata del prof. Matarazzo, contenente il punteggio attribuito singolarmente a ciascuno dei titoli presentati (concerti solistici, concerto con duo pianistico, partecipazione in orchestra in qualità di pianista, concerto cameristico in duo soprano ecc.).

In modo da consentire al ricorrente le più opportune determinazioni.

2.

Ancora si chiede che venga ordinato all'amministrazione resistente di esibire, consentendone la visione e l'eventuale estrazione delle:

C. Schede di valutazione dei titoli e documentazione presentata dai candidati inseriti in graduatoria e risultati idonei, con espresso riferimento ai Titoli artistico-culturali-professionali di cui alla lettera B della nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011.

Che erano state espressamente richieste con istanza di accesso agli atti del 7/7/2026.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta, anche in considerazione dei tempi ristretti per la proposizione del ricorso amministrativo e del fatto che il Conservatorio aveva già impiegato 28 giorni per evadere la prima istanza di accesso, configura un evidente lesione dei diritti del ricorrente a cui viene impedito di verificare la correttezza dell'operato della Commissione e di valutare alla luce di tutti gli elementi come fare valere la propria difesa.

Si evidenzia che sussiste l'interesse concreto dell'istante, ed anche il nesso di strumentalità necessario tra la documentazione richiesta e la

situazione finale che l'istante intende curare o tutelare nonché un collegamento tra i documenti e le esigenze difensive.

Con riserva di presentare motivi aggiunti all'esito del richiesto accesso documentale.

* * * * *

7. ISTANZA CAUTELARE EX ARTT. 55 E SS. C.P.A PER LA SOSPENSIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

7.1. *Sulla fondatezza del diritto.* Data la situazione descritta nel ricorso si appalesano come particolarmente gravi i vizi di illegittimità che affliggono l'intera procedura valutativa rendendo del tutto illegittima la graduatoria impugnata insieme agli atti ad essa presupposti.

La Commissione di valutazione ha violato molteplici principi e norme generali che avrebbero dovuto guidare la procedura di selezione, ed in realtà l'esplicarsi di qualsiasi corretta attività amministrativa.

L'esclusione del ricorrente dalla graduatoria, per non aver raggiunto il punteggio minimo richiesto di 24 punti appare ingiusta alla luce del suo corposo curriculum professionale, che gli ha consentito, in analoghe selezioni, di rientrare in graduatoria; si consideri che quest'ultimo è stato in grado di produrre 50 titoli artistico-culturali-professionali, afferenti a manifestazioni pianistiche di una certa rilevanza e che non è assolutamente dato capire quale sia stato l'iter logico-giuridico per l'attribuzione di un punteggio così basso rispetto ai titoli prodotti (alcuni dei quali peraltro non sono stati neppure considerati in aperta violazione delle regole interne).

L'illegittimità della sua esclusione appare perciò evidente e documentata tanto più che i metodi di calcolo ed il *modus operandi* appaiono illogici, privi di motivazione, superficiali e completamente arbitrari, facendo intravedere sostanziose possibilità di accoglimento del ricorso.

Al fine di evidenziare l'illegittimità della sua esclusione dalla graduatoria degli idonei questa difesa intende produrre le graduatorie per la medesima materia, *COTP/03 Pratica e lettura pianistica*, del Conservatorio di Cosenza (doc. n. [16](#)), di quello di Piacenza (doc. n. [17](#)) e di quello di Cagliari (doc. n. [18](#)).

In esse il candidato Matarazzo ha raggiunto punteggi estremamente più alti per i suoi titoli artistico-culturali-professionali rispetto a quello di **15,50** riconosciutogli nella procedura selettiva oggetto del presente ricorso e tali da consentirgli di vedersi riconosciuta l'idoneità all'insegnamento (precisamente **39,50** a Cosenza, **30,00** a Piacenza, **30,20** a Cagliari).

Si deve sottolineare che, essendo le stesse procedure selettive più risalenti nel tempo, egli non aveva ancora maturato una serie di esperienze successive che, invece, sono state allegate nella domanda presentata al Conservatorio Arlia.

Ergo, in un recente passato, con un "curriculum inferiore" ha ricevuto punteggi molto più alti, di quelli odierni nonostante l'incremento del suo bagaglio professionale e culturale.

Vi è da chiedersi come abbia fatto l'odierna Commissione, applicando il medesimo quadro normativo ministeriale nazionale, a decretare un punteggio così grandemente diverso, nonostante l'ulteriore professionalità nel frattempo maturata dall'aspirante.

È evidente l'ingiustizia che si manifesta in questa discrepanza appalesando l'eccesso di potere per manifesta irrazionalità e travisamento dei dati.

7.2. *Sulla gravità e irreparabilità del danno.* Il pregiudizio che subirebbe il ricorrente appare particolarmente grave ed irreparabile se la graduatoria non venisse sospesa: ove il Conservatorio attingesse dalla graduatoria definitiva, così gravemente viziata, per la nomina dei supplenti in Pratica Pianistica, al ricorrente verrebbe radicalmente preclusa la possibilità di essere convocato, in considerazione della sua "Non idoneità" per il conferimento di incarichi a soggetti terzi.

Egli verrebbe, perciò, privato della possibilità di svolgere il ruolo di supplente, di prestare il relativo servizio e di maturare il conseguente punteggio artistico-didattico, fondamentale per la sua carriera. Si deve poi tenere nella debita considerazione il fatto che l'anno accademico sta per iniziare, siamo già a fine luglio ed esso partirà dopo l'estate.

Nel tempo necessario per esaminare il ricorso e giungere alla sua definizione, il conservatorio attingerebbe alla graduatoria che ha comunque una durata limitata nel tempo ledendo irrimediabilmente la posizione professionale del ricorrente e le sue prospettive di carriera.

È fondamentale, altresì, evidenziare che altri Conservatori hanno la possibilità discrezionale di ricorrere alle graduatorie per le supplenze di altri istituti per esigenze didattiche impreviste e non programmabili (ex art. 9, comma 1, della Legge 16 gennaio 2003, n. 3). Perciò alla detta graduatoria per le supplenze non accedrebbe il solo Conservatorio Arlia, ma anche altre istituzioni che avessero la necessità di ricorrere a tale graduatoria per gli incarichi a tempo determinato.

Si sottolinea, per esempio, che questa possibilità è espressamente prevista nel Regolamento dello stesso Conservatorio Arlia all'art. 19 (doc. n. [19](#)).

Il fatto, quindi, che al ricorrente non solo venga precluso di poter essere chiamato presso l'amministrazione resistente, ma anche presso altri conservatori che necessitassero di supplenti e fossero privi di proprie graduatorie appare ulteriormente lesivo della sua posizione.

7.3. L'estrema urgenza derivante dall'imminente avvio delle nomine non consente di attendere i tempi della camera di consiglio collegiale. Si rende pertanto necessario un tempestivo intervento del Presidente in via monocratica.

* * * * *

8. ISTANZA PER PROCEDERE ALLA NOTIFICA DEL RICORSO PER PUBBLICI PROCLAMI EX ART. 41, 4 COMMA C.P.A.

Premesso che il ricorrente è riuscito a reperire solo alcuni degli indirizzi PEC degli altri docenti controinteressati.

Si evidenzia che la notifica a tutti gli idonei (potenziali controinteressati) è sommamente difficile sia dato il loro numero sia data la difficoltà del reperire i loro indirizzi (quelli reperiti fino a questo momento non sono neppure presenti sui registri telematici quali INAD e INI PEC).

Si richiede pertanto di essere autorizzati a integrare il contraddittorio mediante pubblici proclami e nello specifico mediante la pubblicazione di un avviso del ricorso sul sito web istituzionale del Conservatorio.

* * * * *

Tutto ciò premesso e ritenuto, il ricorrente insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale Amministrativo Regionale adito respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione così provvedere:

1. **DISPORRE** l'immediata sospensione della graduatoria impugnata e degli atti ad essa correlati, mediante decreto del Presidente, **CONFERMARE** la misura cautelare in camera di Consiglio mantenendo la sospensione dei provvedimenti impugnati fino alla sentenza di merito.
2. **AUTORIZZARE** l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati mediante notifica per pubblici proclami.
3. **DICHIARARE** in ogni caso la illegittimità del silenzio serbato dal Conservatorio sulle varie richieste di accesso con l'**ANNULLAMENTO** del silenzio-rifiuto del riscontro, prot. N. 7898/2026, del 3 luglio 2026 e del riscontro, prot. n. 8111/2026, del 9 luglio 2026, **ACCERTANTO** il

diritto del ricorrente ad accedere ai documenti indicati nelle sue istanze di accesso del 5/6/2026 e 7/7/2026.

3. **ORDINARE** nell'immediato al Conservatorio l'esibizione dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 ed indicati nel contestuale ricorso ex art. 116 c.p.a.

4. **ANNULLARE** i provvedimenti indicati in epigrafe ed impugnati nonché ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso, con conseguente obbligo per il Conservatorio di procedere alla rideterminazione del punteggio del ricorrente previa trasparente e analitica valutazione di ciascuno dei 50 titoli presentati.

6. Con vittoria di spese, del compenso professionale e rimborso del contributo unificato.

7. Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione anche alla luce della documentazione richiesta.

* * * * *

Si producono i seguenti documenti:

1. [Bando per l'A.A. 2025/2026 per la costituzione della graduatoria d'istituto per l'insegnamento AFAM051 - Pratica pianistica e letteratura vocale e pianistica \(ex COTP/03 - Pratica e lettura pianistica\) del 10/9/2025.](#)
2. [Domanda di partecipazione al Bando prof. Antonio Matarazzo con allegato editabile compilato del 10/10/2025.](#)

- 2 *bis*. [Pec domanda di partecipazione del 10/10/2025.](#)
- 2 *ter*. [Pec formato eml domanda di partecipazione del 10/10/2025.](#)
3. [Graduatoria provvisoria del 21/5/2026.](#)
4. [Reclamo mancato inserimento graduatoria provvisoria AFAM051 del prof. Matarazzo del 25/5/2026.](#)
- 4 *bis*. [Pec Reclamo del 25/5/2026.](#)
- 4 *ter*. [Pec formato eml del 25/5/2026.](#)
5. [Verbale di valutazione dei reclami e Graduatoria definitiva del 29/5/2026.](#)
6. [Istanza di richiesta di accesso ai documenti amministrativi del prof. Matarazzo del 5/6/2026.](#)
- 6 *bis*. [Pec istanza di accesso del 5/6/2026.](#)
- 6 *ter*. [Pec formato eml istanza di accesso del 5/6/2026.](#)
7. [Pec con richiesta di sollecito per l'accesso agli atti del 15/6/2026.](#)
- 7 *bis*. [Pec sollecito in formato eml del 15/6/2026.](#)
8. [Pec di sollecito dell'avv. Antonio Pandolfo, per il prof. Matarazzo, del 25/6/2026.](#)
- 8 *bis*. [Ricevuta di consegna della Pec di sollecito dell'avv. Antonio Pandolfo, del 25/6/2026.](#)
9. [Pec del Conservatorio Arlia, con cui si riscontra la richiesta di accesso agli atti del 5/6/2026, datata 3/7/2026.](#)
- 9 *bis*. [Pec di riscontro del Conservatorio in formato eml, del 3/7/2026.](#)
10. [Verbale Commissione valutazione titoli per la redazione della graduatoria provvisoria d'Istituto del 21/5/2026.](#)

11. [Scheda di valutazione del prof. Antonio Matarazzo.](#)
12. [Pec con richiesta di integrazione della documentazione e nuova richiesta di accesso agli atti, avv. Pandolfo, del 7/7/2026.](#)
- 12 bis. [Ricevuta di consegna della Pec con richiesta integrazione, del 7/7/2026.](#)
13. [Pec del Conservatorio Arlia, con cui si riscontra la diffida e richiesta di accesso agli atti del 7/7/2026, datata 9/7/2026.](#)
14. [Pec con diffida a trasmettere i documenti richiesti e che erano stati negati dal Conservatorio, avv. Pandolfo, del 14/7/2026.](#)
- 14 bis. [Ricevuta consegna Pec con diffida a trasmettere i documenti, avv. Pandolfo, del 14/7/2026.](#)
15. [Pec richiesta di oscuramento dei dati personali del candidato Matarazzo, avv. Pandolfo, del 9/7/2026.](#)
- 15 bis. [Ricevuta consegna Pec richiesta di oscuramento dei dati personali del candidato Matarazzo, avv. Pandolfo, del 9/7/2026.](#)
16. [Graduatoria istituto definitiva COTP03 Conservatorio di Cosenza.](#)
17. [Graduatoria istituto definitiva COTP03 Conservatorio di Piacenza.](#)
18. [Graduatoria istituto definitiva COTP03 Conservatorio di Cagliari.](#)
19. [Regolamento per il reclutamento del personale AFAM del Conservatorio Arlia del 14/11/2025.](#)

Si dichiara che il procedimento è soggetto al contributo unificato di € 325,00.

Lamezia Terme, 27 luglio 2026

Avv. Antonio Pandolfo